

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09632/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2025, proposto da Sandra Patti, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

-del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale de qua, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;

-dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo

degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023", per la classe AB24, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

2. Considerato che ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, è parte necessaria del presente giudizio anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti della predetta Amministrazione, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

3. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

4. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere all'Amministrazione intimata articolati chiarimenti scritti sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone la notifica all'Amministrazione indicata in motivazione;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO